

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 56-3766

Modifica alla D.G.R. n. 20-7993 del 16.12.2002. Approvazione per l'anno 2012 di indirizzi per il Direttore dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Vista la L.R. n. 30 del 16 novembre 2001, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale Adozioni Internazionali;

richiamata la D.G.R. n. 37-5948 del 7/5/2002 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.n.22-12881 del 20.6.04 e con D.G.R.n.55-5892 del 15.5.2007;

richiamata, altresì, la D.G.R. n. 34-7789 del 17 dicembre 2007, con la quale è stata disposta la nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali a far data dal 21 dicembre 2007;

visto il relativo contratto di diritto privato a tempo determinato, per la durata di n. 5 anni, per l'attribuzione del suddetto incarico, stipulato in data 20 dicembre 2007;

considerato che l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte, ente ausiliario della regione dotato di autonomia organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, iscritto all'albo degli enti autorizzati dal 17/02/2003, ha il compito istituzionale di svolgere pratiche di adozione internazionale, realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia, d'intesa con l'ufficio competente presso la Giunta regionale ed attività finalizzate alla migliore diffusione di una cultura dell'accoglienza dei minori in stato di bisogno, in attuazione del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, nonché di fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia;

dato atto che l'ARAI-Regione Piemonte è l'unico ente pubblico che svolge i medesimi compiti di intermediazione e certificazione che la legge attribuisce agli enti autorizzati di natura privata, realizzando così un'offerta diversificata di soggetti operanti nel settore delle adozioni internazionali;

valutata la significativa esperienza maturata dall'Agenzia Regionale Adozioni Internazionali dal momento dell'avvio della propria operatività, nel fornire servizi a sostegno delle coppie aspiranti all'adozione internazionale, nonché nel realizzare progetti di cooperazione internazionale a tutela dell'infanzia nei paesi esteri;

considerata, tuttavia, la situazione attuale della finanza regionale e la complessiva esigenza di contenimento delle spese amministrative per favorire più ampi trasferimenti agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali;

preso atto dei vincoli al momento vigenti in materia di assunzioni di personale e di collaborazioni, di cui alla L.122/2010;

accertato che appare, al momento attuale, particolarmente difficoltoso, nell'ambito dei vincoli di cui sopra e delle limitate risorse disponibili, assicurare in alcuni paesi stranieri attraverso un ente

pubblico i servizi finalizzati all'espletamento delle pratiche adottive all'estero, così come previsti dalla normativa vigente in materia di adozioni internazionali;

dato atto che, al momento, l'ARAI garantisce i propri servizi anche alle coppie liguri e valdostane, sulla base di appositi accordi sottoscritti con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 7 della LR 30/2001;

ritenuto, pertanto, indispensabile, a fronte di un quadro finanziario regionale analogo all'anno 2011, avviare un percorso di riorganizzazione dell'Ente nell'anno 2012, alla luce della necessità di assicurare un miglior equilibrio economico-finanziario, che si ritiene raggiungibile attraverso l'incremento delle entrate proprie dell'ARAI, derivanti da un ampliamento dei convenzionamenti con altre regioni italiane e la riduzione dei costi di funzionamento, rideterminando le attività relative ai progetti di cooperazione svolte direttamente dall'Ente stesso;

a parziale modifica della D.G.R. n. 20-7993 del 16.12.2002 (Allegato A), con la quale è stato definito il sistema di assegnazione degli obiettivi e relativa valutazione dei risultati del Direttore Generale dell'ARAI, si ritiene opportuno, tenuto conto delle motivazioni sopra esplicitate, individuare i seguenti indirizzi generali necessari per l'approvazione del Piano di Attività e di Spesa anno 2012, come di seguito specificato:

- autorizzazione, in base all'art. 4 comma 7 della LR 30/2001, alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c) della L.n.184/83, al fine di incrementare le entrate proprie dell'ARAI-Regione Piemonte;
- avvio dei momenti di confronto con uno o più enti autorizzati di natura privata, con sede legale nelle Regioni dove l'ARAI risulta operativa, al fine di verificare la possibilità di gestire in alcuni Paesi stranieri i servizi all'estero con lo strumento delle intese, come previsto dalla Delibera n. 13 del 28.10.2008 della Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un'ottica di contenimento delle spese;
- conclusione nel corso del 2012 dei progetti di cooperazione internazionale avviati negli anni precedenti ed attualmente in corso nei Paesi dove l'ARAI non è accreditata ad operare;
- conclusione nel corso del 2013 dei progetti di cooperazione avviati nel 2011 nei Paesi dove l'Ente è accreditato ed operativo;
- avvio di nuovi progetti di cooperazione soltanto presso i paesi presso i quali l'Agenzia risulta accreditata ad operare, con previsione di conclusione dei medesimi progetti nel corso del 2013;
- revisione della proposta di Piano di Attività e di Spesa anno 2012, presentata dal Direttore nel mese di dicembre 2011, sulla base degli indirizzi di cui al presente provvedimento.

Tutto ciò considerato;

si rinvia a successivo provvedimento la formulazione degli obiettivi per il corrente esercizio 2012 da assegnare al Direttore dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali – Regione Piemonte, previa approvazione del Piano di attività e di spesa-anno 2012 con apposita deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello Statuto dell'Agenzia.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale,

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’ Art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. n.30 del 2001;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare, per l’anno 2012, per le motivazioni in premessa descritte, ed a parziale modifica della D.G.R. n. 20-7993 del 16.12.2002 (Allegato A), i seguenti indirizzi generali, necessari per l’approvazione del Piano di Attività e di Spesa anno 2012 dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali:

- autorizzazione, in base all’art. 4 comma 7 della LR 30/2001, alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata all’ente autorizzato ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. c) della L.n.184/83, al fine di incrementare le entrate proprie dell’ARAI-Regione Piemonte;
- avvio dei momenti di confronto con uno o più enti autorizzati di natura privata, con sede legale nelle Regioni dove l’ARAI risulta operativa, al fine di verificare la possibilità di gestire in alcuni Paesi stranieri i servizi all’estero con lo strumento delle intese, come previsto dalla Delibera n. 13 del 28.10.2008 della Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un’ottica di contenimento delle spese;
- conclusione nel corso del 2012 dei progetti di cooperazione internazionale avviati negli anni precedenti ed attualmente in corso nei Paesi dove l’ARAI non è accreditata ad operare;
- conclusione nel corso del 2013 dei progetti di cooperazione avviati nel 2011 nei Paesi dove l’Ente è accreditato ed operativo;
- avvio di nuovi progetti di cooperazione soltanto presso i paesi presso i quali l’Agenzia risulta accreditata ad operare, con previsione di conclusione dei medesimi progetti nel corso del 2013;
- revisione della proposta di Piano di Attività e di Spesa anno 2012, presentata dal Direttore nel mese di dicembre 2011, sulla base degli indirizzi di cui al presente provvedimento.

-di rinviare a successivo provvedimento la formulazione degli obiettivi per il corrente esercizio 2012 da assegnare al Direttore dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali – Regione Piemonte, previa approvazione del Piano di attività e di spesa-anno 2012 da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 10 comma 1 dello Statuto dell’Agenzia.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)